

IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile

R.G. /2017


STUDIO LEGALE
NARDONE
AVV. DARIO NARDONE
VIA ALENTO, 127 - PESCARA
WWW.STUDIOLEGALENARDONE.IT

Il giudice onorario Michele Dentale,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.6.2017;

letti gli atti e i documenti di causa;

rilevato che è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Sentenza n. 17194 del 27/08/2015);

rilevato che l'opponente deduce e comprova (cfr art.1 e art. 2 del contratto di mutuo) che l'importo del mutuo per cui è esecuzione, sebbene dichiarato come erogato e quietanzato, in realtà è stato depositato presso la stessa banca a garanzia di tutti gli oneri previsti nel contratto;

che, infatti, dal contratto di mutuo allegato si evince che la parte mutuataria costituiva un deposito cauzionale presso la Banca stessa dove il relativo importo sarebbe stato svincolato all'atto dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 2 del contratto;

che di tale effettiva erogazione la parte mutuataria rilasciava alla Banca ampia quietanza con la sottoscrizione del contratto di mutuo, come attestato dal Notaio rogante e peraltro desumibile dall'art. 1 del contratto;

che *"il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo"* (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14);





che, nel caso di specie, dall'esame delle clausole contrattuali emerge come benchè la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata essa, è stata costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata;

che è evidente la discrasia risultante nel predetto documento ove la somma finanziata prima risulterebbe erogata e poi, invece, ancora vincolata e giacente presso la banca così creando una situazione di vantaggio solo per quest'ultima che da subito può incassare le rate del mutuo risultanti dal piano di ammortamento;

considerato che l'atto di mutuo così formato, non può essere ritenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c.

P.Q.M.

accoglie l'istanza proposta dall'opponente in via preliminare e sospende l'efficacia esecutiva del titolo. Spese alla definitiva fase di merito.

Campobasso 24.7.2017

Il Giudice Onorario
Michele Dentale

Depositato in Cancelleria
|| 25-7-17
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rossella CAMELLA

